



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collesalvetti li, 22 giugno 2021

Al Sindaco e Assessore al Bilancio Adelio Antolini
Al Segretario Generale Ilaria Luciano
Al Responsabile dei Servizi Finanziari Alessandra Zambelli
Al Presidente del Consiglio Comunale Enrico Frontini

Verbale n. 135

**Oggetto: Parere proposta di deliberazione di C.C. n. 1003 del 15/06/2021 avente ad oggetto:
"Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2021"**

Si trasmette, in allegato, ai sensi dell'art.102, co. 1 del Regolamento di Contabilità, copia del presente verbale redatto in data odierna.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Giancarlo D'Avanzo



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere proposta di deliberazione di C.C. n. 1003 del 15/06/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2021."

Il giorno 22 del mese di giugno 2021 alle ore 15. il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 13/09/2018, nelle persone del Dott. Giancarlo D'Avanzo e del Dott. Andrea Cetraro, assente il Dott. Leonardo Carolini si è riunito in audio conferenza per esaminare la proposta di delibera Consiliare in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Analizzata la documentazione pervenuta;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- ✓ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ✓ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- ✓ **TARI (tassa sui rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI)(...)";

STABILITO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, e che l'ente ha scelto di applicare quelli minimi;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l’utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Centro ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

TENUTO CONTO che l'amministrazione Comunale utilizzerà per l'anno 2021 il fondo connesso emergenza Covid-19 (Fondone) nei limiti di capienza di quest'ultimo

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" ha provveduto, con determina n. 54/2021 del 06/07/2021 a validare il PEF 2021;

VISTA la proposta di DCC avente ad oggetto: *"Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del territorio del comune di Collesalveti. Presa d'atto della approvazione di ATO Toscana Costa del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 secondo gli standard definiti dal modello di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e definizione del sistema tariffario Tari"*;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI l'allegato A del Piano Tariffario 2021:

- con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

DATO ATTO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 29/04/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*

Visto il prospetto allegato alla proposta di deliberazione in oggetto che riporta i coefficienti adottati e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che con l'applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione in oggetto è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra,

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

All'adozione della delibera di C.C. n. 1003_2021 avente ad oggetto: *Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Tariffario annualità 2021*, così come formulata.

Null'altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione per la successiva sottoscrizione del presente verbale redatto ai sensi dell'art. 237, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, dichiara tolta la seduta alle ore 16:45.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giancarlo D'Avanzo – Presidente

Dott. Andrea Cetraro – Componente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.